



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 18

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2018.

L'anno **Duemiladiciotto** addi **ventinove** del mese di **Marzo**, alle ore **17.50**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria**, in **seduta pubblica**, di **seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce	SI	
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi	SI	
5	Era Rocco	SI		14	Onofrio Massarotti		SI
6	Peppino Pignataro		SI	15	Maria Antonietta Guaragna	SI	
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino	SI	
8	Serena Carrozzino		SI	17	Francesco Battaglia		SI
9	Vincenzo Dario D'Atri		SI				

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione che si riporta integralmente, previa istruttoria effettuata dal Settore competente;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Dipartimento Amministrativo Finanziario

Proponente Dirigente Dott.ssa Beatrice Napolitano

CONTENUTO PROPOSTA

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)>> ai commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), a 704 dell'art. 1, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- comma 703 lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, così come convertito con modifiche dalla legge 214/2011, dell'Imposta Unica Comunale che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta municipale Propria (IMU) a partire dall'anno 2012;
- ai sensi dei commi 707 e 708 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (*legge di stabilità 2016*), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono:

-Esenzione dei terreni agricoli prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministro delle Finanze n. 9 del 14.6.1993 (si riporta solo la norma che interessa il Comune di Castrovillari);

-Riduzione IMU per abitazioni principali concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (Art. 1, comma 10).

E' riconosciuta una riduzione del 50% delle base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazione locata a canone concordato (art. 1, comma 53); Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

-Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

Richiamato l'art.1, comma 26, della succitata legge n. 208 del 28.12.2015 (*legge di stabilità 2016*) come modificato per il 2017 dall'art. 1 comma 42 della Legge 232 dell'11.12.2016 (*legge di stabilità 2017*) che ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2017 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe per l'anno 2015, fatte eccezione delle tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamato l'art. 1, comma 37, della Legge 205/2017 che proroga al 2018 il blocco contenuto nella succitata legge n. 208 del 28.12.2015;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

Richiamato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (*conversione in Legge 214/2011*) istitutivo, a decorrere dall'1.1.2012 dell'Imposta Municipale Propria di cui agli art. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 e l'art. 1, comma 380, della legge 224/2014 che concede ai comuni la facoltà di manovra in materia di aliquote e di imposta;

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno» nonché il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (<<Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»);*

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 14.9.2012 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta municipale propria;
- nell'esercizio della predetta potestà regolamentare, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), comprendente al capitolo I la disciplina generale della IUC, al capitolo II la disciplina relativa alla componente IMU, al capitolo III la disciplina relativa alla componente TASI e al capitolo IV la disciplina relativa alla componente TARI;
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione del testo sul sito informatico, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'efficacia delle deliberazioni e dei Regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Evidenziato che:

- l'attuale complesso quadro normativa di riferimento ha introdotto una serie di norme che, imponendo il rispetto dei vincoli di stabilità, hanno eroso la capacità di spesa dei Comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale;
- in particolare, le disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 e nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n.148, determinano una riduzione dei trasferimenti erariali ed impongono, per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, miglioramenti dei saldi di finanza pubblica per cui gli Enti locali sono chiamati a ridurre gli oneri gestionali e finanziari cercando di incidere il meno possibile sul livello di indebitamento pubblico;
- l'articolo 28 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l'applicazione delle aliquote stabilite per l'anno 2017, comporta un gettito stimato, per l'anno 2018, che presuntivamente ammonta ad euro 3.586.000,00;

Precisato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale (IUC), si rinvia alle norme legislative inerenti alla IUC, di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n.147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («*Statuto dei diritti del contribuente*»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

materia;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 9 Febbraio 2018 (G.U. 15 febbraio 2018 n.38) che differisce i termini di approvazione del Bilancio 2018 degli Enti Locali al 31/03/2018;

Visto l'art. 52 del D.Lgs.5 dicembre 1997, n. 446;

Visto il d.lgs.30.12.1992, n. 504;

Visto il d.lgs. 14 .3. 2011, n. 23;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante <<Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente>>;

Visto l'art. 1, comma 380 della legge 228/12, come modificato dall'art. 1, comma 729, della legge 147/2013;

Visti i commi da 702 a 721 della Legge 147/2013;

Visto l'art. 9 bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazione in Legge 70/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 13.04.2017 concernente la determinazione, per l'anno 2017, delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Accertato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla presente deliberazione, di cui ai modelli allegati:

- si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestate la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come da allegato modello ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto vigente regolamento di contabilità;

Si propone al Consiglio Comunale di deliberare, per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

a. di confermare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):

- **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a), 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;

- **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;

- **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.

b. di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

c. di dare atto che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale prevista al 10,60 per mille;

d. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'imposta si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.3 del 29/07/2014;

e. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge. n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;

f. di precisare, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

g. di stabilire, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2018 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:

- 18 giugno 2018, rata di acconto;
- 17 dicembre 2018, rata a saldo.

h. di fissare che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24);

i. di demandare al Responsabile del Settore n. 4 Tributi ogni conseguente e consequenziale adempimento;

l. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;

m. disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario, al Responsabile del Settore n. 4 Tributi e al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario
F.to Dott.ssa Beatrice Napolitano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Sentita la relazione dell'Assessore alle Finanze, **Maria Silella** e dell'Assessore all'Ambiente **Pasquale Pace**;

Uditi gli interventi dei Signori Consiglieri comunali **Laghi** -*Solidarietà e Partecipazione*-, **Rubini** -*Partito Democratico*-, **Guaragna** -*Castrovillari Città Viva*-, **La Falce** -*Democratici per Castrovillari*-, **Astorino** -*Indipendente*-, **Di Gerio** -*Partito Democratico*-, **Santagada** -*Castrovillari Solidale*- e del **Sindaco Lo Polito**;

Udite le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali **Laghi** -*Solidarietà e Partecipazione*-, **Guaragna** -*Castrovillari Città Viva*-, **Rubini** -*Partito Democratico*- e **Santagada** -*Castrovillari Solidale*-;

Dato atto che sia la relazione degli Assessori, che gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali sopra descritti sono tutti meglio sinteticamente riportati nel precedente verbale n.11, data odierna, nonché registrati integralmente su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della Segreteria Generale.

Con il seguente risultato proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti e votanti: **n.12**

Favorevoli **n.9**

Contrari **n.3** (*Santagada, Laghi e Guaragna*)

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):
 - **aliquota pari al 6,0 per mille**, secondo quanto previsto dall'art.13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall'imposta dovuta pari a Euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; sono considerate e/o assimilate abitazioni principali le unità immobiliari di cui al comma 5 lett. a) e 6 lett. a) e c) dell'articolo 10 del regolamento per la disciplina della imposta unica comunale (IUC), componente IMU;
 - **aliquota pari al 10,60 per mille**, per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale D, immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014;
 - **aliquota pari al 10,60 per mille** per tutti gli altri immobili, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, salve restando le riduzioni ed esenzioni stabilite per legge.
2. **Di dare atto** che le suddette aliquote e detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3. **Di dare atto** che non sono previste aliquote ridotte per la fattispecie di cui all'articolo 14 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), componente IMU, e che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale prevista al 10,60 per mille;
4. **Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del di Consiglio Comunale, n. 3 del 29/07/2014;
5. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla L n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 10 comma 4, lett. b) del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/13 e successive modifiche ed integrazioni;
6. **Di precisare**, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi da 639, modificato dall'art. 1, comma 14, legge n. 208/2015, a 704 della legge n. 147 del 2013, e

successive modifiche ed integrazioni, alla disciplina per l'applicazione dell'IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 703, della medesima L. n. 147 del 2013, alla legge 27 luglio 2000, n. 212 («Statuto dei diritti del contribuente»), oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento tutte le successive modifiche ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

7. **Di stabilire**, in conformità alle leggi vigenti, per l'anno 2018 le seguenti scadenze di versamento per l'IMU:
 - 18 giugno 2018, rata di acconto;
 - 17 dicembre 2018, rata a saldo.
8. **Di fissare** che il versamento dovrà essere effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Lgs. 9.7.1997, n. 241 (mod F24);
9. **Di demandare** al Responsabile del Settore n. 4 Tributi ogni conseguente e consequenziale adempimento;
10. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni;
11. **Disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza:
 - a) al Dirigente del Dipartimento Amministrativo Finanziario;
 - b) al Responsabile del Settore n. 4 Tributi;
 - c) al Responsabile Servizio Programmazione e Bilancio.

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, **con voti 9 a favore e 3 contrari** (*Laghi, Santagada e Guaragna*) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to - Angelo Pellegrino

IL PRESIDENTE

F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 18 del 29.3.2018



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA-CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere:

FAVOREVOLE di regolarità tecnica-contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.-


NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.-


Addi 26-2-2018

Il Responsabile del Procedimento



Il Dirigente del Dipartimento
Amministrativo Finanziario





CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE di regolarità contabile.

NON FAVOREVOLE per la motivazione indicata con nota ID _____ del _____, che si allega.

Addi 27.02.2018

Il Responsabile Servizio/Procedimento



Il Dirigente/Responsabile Settore



AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **09 APR. 2018**, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data **09 APR. 2018**, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

Il Messo Comunale
Giuseppe Barletta

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi **09 APR. 2018**



IL SEGRETARIO GENERALE
- Angelo Pellegrino -